

da pena, quante volte dimostrasse di avere agito per ordine dei superiori, ai quali era dovuta obbedienza.

L'art. 205, nel suo capoverso, affermava un principio analogo, in materia di violazione di domicilio.

L'art. 231 — per l'abusivo esercizio d'autorità, esplicantesi nel richiedere l'intervento della forza pubblica, per impedire l'esecuzione di atti legali — ammetteva l'irresponsabilità soltanto nel caso che il pubblico ufficiale avesse agito per ordine dei superiori, in oggetti della competenza di questi, e pei quali fosse loro dovuta obbedienza.

Non mai era ammessa l'impunità per la dolosa apertura, o soppressione, di corrispondenze (art. 237).

L'art. 558 dichiarava impunibili l'omicidio, o le lesioni, cagionate per ordine della legge e per comando dell'autorità legittima.

Il vigente Codice penale preferì assurgere ad un principio generale.

Il primo numero dell'art. 49 dichiara non essere punibile « chi commise il fatto per disposizione della legge, o per ordine, ch'era obbligato ad eseguire, dell'autorità competente ».

Intorno al primo estremo non può nascer questione di sorta; essendo evidente che non può dar luogo a responsabilità un fatto prescritto dalla legge, dappoichè questa ha l'autorità di determinare quali fatti costituiscano reato, quali siano punibili, e quali vadano impuniti.

Più difficile è stabilire quando possa reputarsi applicabile la seconda ipotesi dell'art. 49.

L'indagine — agli effetti dell'interpretazione della legge penale — dee risalire alle dispute, che tengono divisi gli scrittori del diritto amministrativo.

Perocchè non può decidersi, caso per caso, se una persona *fosse obbligata ad eseguire* un determinato ordine, se non si esamina e risolve la grave questione dell'*obbedienza*, considerata come un dovere gerarchico.

Converrà intanto premettere che se, di regola, l'art. 49 (nel suo 1° numero) non è applicabile ad un privato cittadino, non è tuttavia del tutto impossibile l'ipotesi che questi sia costretto, da un rappresentante della pubblica autorità, a compiere un fatto determinato. Orbene, nel caso ch'egli — per timore di soggiacere alla sanzione dell'art. 435 del Codice penale — eseguisca l'ordine ricevuto, godrà — nel caso che questo sia delittuoso — di quelle stesse prerogative, che sono stabilite in favore d'un vero e proprio funzionario. Ma, na-